



DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B)

BANDO PROT. N. 671/2020

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
VISTO lo Statuto dell'Università;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n.1776/2019 del 07/06/2019;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12/04/2011 e del 19/04/2011;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia del 15/04/2020 con la quale è stata approvata la pubblicazione del bando in oggetto;
VISTA la copertura economica del Progetto di ricerca di Ateneo 2019 "*Development of a composite online interview for screening psychological distress and promoting well-being among university students*" di cui è titolare il Prof. Claudio Barbaranelli;
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento;

DISPONE

Art. 1 (Progetto di ricerca)

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, dal titolo: "Development of a composite online interview for screening psychological distress and promoting well-being among university students", responsabile scientifico Prof.



Cristiano Violani, presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Art. 2
(Durata, rinnovo, ed importo dell'assegno)

L'assegno di ricerca di cui all'art. 1 avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2010. La durata complessiva dei rapporti instaurati, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, stipulati con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'importo lordo annuo è stabilito in € 19.367,00 (in lettere euro diciannovemilatrecentosessantasette/00) al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.



Art. 3 (Requisiti generali di ammissione)

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca (post-doc), o titolo equivalente, anche conseguito all'estero, attinente alla Psicologia Clinica, o ricercatori con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane, ad esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

Sono richiesti:

- dottorato di ricerca attinente la Psicologia Clinica o la Psicologia Cognitiva, o titoli equivalenti;
- documenti e titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, incarichi didattici inerenti l'ambito delle Neuroscienze Cognitive)
- curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- pubblicazioni scientifiche coerenti con il Settore Disciplinare e con i contenuti del Progetto.

Alla selezione non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.



Art. 4 (Domanda e termine di presentazione)

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere inviata, **entro trenta giorni a far data dal giorno successivo alla pubblicazione**, mediante una delle seguenti modalità:

- in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata dip.psicologia@cert.uniroma1.it pena esclusione, è obbligatorio l'utilizzo della posta elettronica certificata personale da parte del concorrente a garanzia della trasmissione della domanda, della sua sottoscrizione e della prova della data di spedizione;

oppure

- ☐ mediante raccomandata A.R. indirizzata a: Dipartimento di Psicologia, Via dei Marsi 78 – 00185 Roma, che deve pervenire tassativamente entro il termine di scadenza del presente bando (non farà fede il timbro postale di spedizione).

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni eventuale comunicazione. I candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione a mezzo PEC riceveranno tutte le comunicazioni allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Psicologia.

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;



- cittadinanza posseduta;
- godimento dei diritti politici;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.;
- laurea posseduta con l'indicazione della votazione riportata, nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
- equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;
- di possedere il titolo di dottore di ricerca, ovvero di essere ricercatore con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto la seguente/i posizione/i strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane (specificare quali) e di possedere un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- eventuali titolarità di assegni di ricerca precedenti con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività e dell'argomento della ricerca;
- eventuali titolarità pregresse di contratto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con l'indicazione della sede, del periodo in cui si è svolta l'attività della ricerca;
- di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva;
- di svolgere la seguente attività lavorativa presso..... (specificare datore di lavoro, se ente pubblico o privato e tipologia di rapporto).....;
- di non cumulare un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00;
- di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione o che delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio



1957, n. 3;

- l'indirizzo di posta elettronica personale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B), la fotocopia di un documento di riconoscimento e quanto previsto dall'art. 5.

Art. 5 (Titoli e curriculum professionale)

Alla domanda devono essere allegati i sottoelencati titoli in formato pdf:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del diploma di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dei titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'Estero, soggiorni di studio all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'Estero, tesi di laurea o di dottorato, ecc.);
4. curriculum della propria attività scientifica e professionale;
5. eventuali pubblicazioni scientifiche;
6. copia di un documento di identità in corso di validità.

Ai sensi delle modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere né accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Pertanto, saranno ammesse e considerate valide le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del



D.P.R.445/2000. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000. I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese. I cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

Art. 6 (Selezione)

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci:

- Voto di laurea;
- Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati mediante affissione all'Albo del Dipartimento interessato e sul sito Web dello stesso, prima dell'effettuazione del colloquio.

Art. 7



(Colloquio)

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova stessa, mediante avviso inviato ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica da essi inserito nella domanda di partecipazione, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati. L'Amministrazione non risponde del cambio di indirizzo di posta elettronica o della sua errata indicazione nella domanda di partecipazione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto del progetto di ricerca proposto.

La prova d'esame consiste in un colloquio che verterà sul progetto di ricerca nell'ambito del quale è stata disposta l'emanazione del bando.

Argomenti del colloquio sono:

1. Esperienza nello sviluppo, nell'acquisizione e nell'analisi di misure psicologiche per lo screening dello stato e dei comportamenti di salute appropriate per popolazioni di giovani studenti universitari;
2. Interventi di counseling e psicoterapia brevi, evidence-based, accessibili anche online e appropriati per la promozione del benessere e la prevenzione delle psicopatologie fra gli studenti universitari;
3. Pubblicazioni scientifiche attinenti ai contenuti del progetto.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Art. 8

(Commissione esaminatrice)

La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di Psicologia, su proposta del Consiglio di Dipartimento, o, in casi di urgenza, della Giunta del Dipartimento di riferimento, una volta scaduti i termini di presentazione delle domande. La Commissione è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.



Art. 9
(Formazione della graduatoria di merito)

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento, previa verifica degli aspetti relativi alla regolarità amministrativo-gestionale della procedura selettiva, da parte del Responsabile Amministrativo Delegato, approva con propria disposizione gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità presso il Dipartimento e sul sito web dell'Università, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10
(Conferimento degli assegni di ricerca)

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università. Il vincitore dovrà produrre entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una dichiarazione in carta libera, ai sensi dell'art.46 del DPR 28.12.2000, n.



445, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

La dichiarazione relativa ai punti b) e c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il vincitore dovrà presentare al Dipartimento di Psicologia:

- a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la destinazione "ai fini della pubblicazione";
- b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La presentazione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l'acquisizione di efficacia del contratto e per la liquidazione dei relativi compensi. All'atto della presa di servizio il Direttore del Dipartimento indica all'assegnista il nominativo del Responsabile scientifico al quale è affidato. Il vincitore dovrà, inoltre, rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca. Del predetto Regolamento sarà fornita copia al vincitore.

Art. 11 (Diritti e doveri)

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi



di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 12

(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR – titolo I, capo IV, superiore a € 16.000,00. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa. I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master universitari. Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni. Il dipendente di datore di lavoro privato, ancorché part-time, non può fruire



di assegni di ricerca. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010. L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti. I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 13 **(Decadenza e risoluzione del rapporto)**

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento,



reiterato dopo un primo avviso;

- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14

(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante affissione all'Albo del Dipartimento di Psicologia, nonché, attraverso il sistema informatico, sul sito web del M.I.U.R., dell'Unione Europea e sul sito web del Dipartimento di Psicologia e dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al seguente indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_ar/70 Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 15

(Responsabile del procedimento)

Responsabile del procedimento oggetto del bando è la Dott.ssa Daniela Padulo, Via dei Marsi, 78 – 00185 Roma, daniela.padulo@uniroma1.it

Roma, lì 28 aprile 2020

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Pierluigi Zoccolotti